

Legge regionale 06 febbraio 2018 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

**Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.**

## **Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 15/2000)*

**1.** All'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 le parole << consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi pubblici di ristorazione collettiva e>> sono sostituite dalle seguenti: << consumo di prodotti agricoli biologici, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché>>;

**b)** il comma 2 è sostituito dal seguente:

**<<2.** Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:

**a)** agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;

**b)** agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.>>;

**c)** il comma 3 è sostituito dal seguente:

**<<3.** Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.>>.